COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.10.2020
C(2020) 7579 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27.10.2020

che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7994 del 13 novembre 2015

CCI: 2014IT06RDRP001

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27.10.2020

che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7994 del 13 novembre 2015

CCI: 2014IT06RDRP001

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio[1], in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020 è stato approvato con decisione di esecuzione C(2015) 7994 della Commissione del 13 novembre 2015, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2020) 566 della Commissione del 28 gennaio 2020.

(2) Il 18 settembre 2020 l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di approvazione di una modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo a norma dell'articolo 11, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il 15 ottobre 2020 l'Italia ha trasmesso una versione riveduta della modifica del programma di sviluppo rurale.

(3) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[2], la Commissione ha valutato la richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale e non ha formulato osservazioni.

(4) Le autorità italiane competenti hanno debitamente motivato la richiesta di modifica a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e hanno

[1] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

[2] Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

fornito le informazioni richieste dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione[3].

(5) La Commissione ha concluso che la proposta di modifica del programma di sviluppo rurale è conforme al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013.

(6) È pertanto opportuno approvare la modifica del programma di sviluppo rurale.

(7) L'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 stabilisce che il numero massimo di modifiche di cui al primo e al secondo comma dello stesso articolo non si applica qualora debbano essere adottate misure di emergenza dovute alle condizioni specifiche elencate alla medesima lettera a). Se una modifica del programma di sviluppo rurale è in risposta alla crisi della COVID-19, tale norma si applica se la proposta di modifica del programma di sviluppo rurale è presentata alla Commissione entro il 30 giugno 2021. La presente richiesta di modifica è presentata in risposta alla crisi della COVID-19 e soddisfa le condizioni previste.

(8) La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato") che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato nei casi in cui gli aiuti non sono stati ancora approvati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo (Italia), presentata alla Commissione in versione definitiva il 15 ottobre 2020.

Articolo 2

L'allegato della decisione di esecuzione C(2015) 7994 del 13 novembre 2015 è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del programma lo è a decorrere dal 18 settembre 2020.

[3] Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27.10.2020

Per la Commissione
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale

Martine DEPREZ
Direttrice
Processo decisionale e collegialità
COMMISSIONE EUROPEA